

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1967

(120^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti alla istruzione primaria » (1833-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Coordinamento) (1):

PRESIDENTE	Pag. 1921, 1923, 1924
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1924
DONATI	1923
GRANATA	1923
ZACCARI, relatore	1921, 1923

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Baldini, Bellisario, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Monaldi,

(1) In seguito al coordinamento il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti alla istruzione primaria ».

Moneti, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Russo, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Coordinamento del disegno di legge: « Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria » (1833-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

ZACCARI, relatore. In sede di coordinamento di questo disegno di legge, da noi approvato nella seduta del 18 ottobre

1967, sono apparsi necessari taluni emendamenti, sia a fini di correzione formale del testo accolto, sia a fini di una più chiara articolazione delle norme relative alle assegnazioni dei direttori didattici. Comincio la mia esposizione da quest'ultima materia.

In prima lettura, la Commissione del Senato aveva considerato l'ipotesi di assegnazioni soltanto di insegnanti elementari, e non di direttori didattici. La Camera, nell'esaminare a sua volta questo disegno di legge, ha inserito (articolo 5) fra gli aventi titolo alle assegnazioni anche i direttori didattici. Il Senato accolse l'aggiunta. Non fu tuttavia considerato che occorreva adattare i principi stabiliti per le graduatorie e lo stato giuridico alla nuova categoria di aventi diritto, i quali infatti non possono essere inseriti, a differenza dei maestri, in graduatorie provinciali: il testo attuale deve essere quindi completato, ad evitare difficoltà nella fase d'attuazione.

Da ciò pertanto la necessità di inserire una norma esplicita per i direttori didattici; i criteri già stabiliti per gli insegnanti elementari si adatteranno ai direttori con la precisazione che questi vengono inseriti non in graduatorie provinciali, ma in graduatorie nazionali. Altra differenza da precisare poi è che l'assegnazione mentre per gli insegnanti elementari è fatta dal Provveditore agli studi, per i direttori didattici è fatta dal Ministro della pubblica istruzione.

Queste norme sono inserite nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 5.

Per quanto riguarda poi lo stato giuridico dei direttori, dovrebbe essere introdotta, nell'articolo 6, una norma che disponga che per i direttori didattici valgono, in quanto applicabili, le norme del presente articolo.

Ancora in materia di graduatorie, infine, all'articolo 7 si deve aggiungere il seguente comma:

« Le graduatorie nazionali per le assegnazioni dei direttori didattici previste dall'articolo 5 sono compilate da apposita Commissione nazionale nominata dal Ministro della pubblica istruzione ».

Questo è necessario perchè la Commissione già prevista nella legge per gli insegnanti

elementari non può occuparsi anche dei direttori. Questo comma dovrebbe inoltre proseguire:

« I criteri per la compilazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Sono previste, come si vede, tutte le garanzie già stabilite per gli insegnanti elementari. Le graduatorie e l'elenco dei direttori nominati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Ripeto: queste proposte sono il risultato di uno studio accurato e scrupolosamente indirizzato nel senso di indicare i modi di applicazione, per i direttori didattici, di principi già fissati ma chiaramente articolati solo per gli insegnanti elementari.

Questa opera di coordinamento è indispensabile, e senza di essa il provvedimento rischierebbe di restare inoperante per i direttori didattici, la cui sorte verrebbe rimessa in buona sostanza ad un'interpretazione discrezionale del Ministro della pubblica istruzione.

In dipendenza di ciò anche il titolo del disegno di legge va modificato, e adeguato al contenuto di esso; ciò può essere fatto trasformando l'attuale dizione: « Impiego di insegnanti elementari » nell'altra: « Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare ».

Quanto alle correzioni formali, si propongono due modifiche. La prima al quarto comma dell'articolo 4. Esso infatti recita nel testo attuale: « L'assegnazione è disposta dal Provveditore agli studi in base ad apposita graduatoria, assicurando però la precedenza agli insegnanti . . . », mentre, come aveva fatto giustamente rilevare il senatore Trimarchi, occorre più esattamente dire: « nella quale sarà assicurata ».

Altra modifica formale va apportata al testo dell'articolo 5, con un'inversione, richiesta dalla connessione logica degli argomenti, dell'ordine di successione dei commi secondo e terzo.

Infine, nel secondo comma dell'articolo 7 — in cui si legge che l'elenco degli insegnanti nominati è « poi pubblicato all'albo del Provveditorato nonchè dal bollettino... » — si propone di sostituire questa espressione con l'altra: « pubblicato sull'albo... nonchè sul Bollettino ».

P R E S I D E N T E . La forma attuale è senza dubbio sgrammaticata; ma, visto che vogliamo migliorare, sarà opportuno allora scegliere un'espressione veramente esatta. Ritengo che sarebbe più esatto dire: « nel Bollettino ».

Z A C C A R I , relatore. D'accordo: purchè ci sia una costruzione uniforme.

G R A N A T A . Vorrei osservare che oggi siamo qui chiamati, con l'espedito procedurale del coordinamento, a correggere un sostanziale errore commesso nell'elaborazione della legge. Su questo siamo tutti d'accordo, perchè indubbiamente non possiamo più dire, neppure come pretesto, che stiamo provvedendo al coordinamento, visto che ci stiamo occupando di veri e propri emendamenti. E questo ci porta non ad elevare proteste, ma quanto meno a far notare che tutto questo poteva essere evitato se si fosse posta maggior cura nell'esaminare le proposte venute da varie parti in sede di discussione della legge. Ad esempio, desidero ricordare che allora il senatore Donati ebbe a rilevare come fosse impossibile provvedere ad assegnazioni di direttori didattici per opera di provveditori, e che invece in questo caso è indispensabile l'intervento del Ministro. Tutto questo fu discusso allora, ma senza alcun risultato, e quindi è fondata la mia meraviglia nel vedere che soltanto adesso si comprende il senso delle osservazioni allora sollevate.

Per questa volta, comunque, siamo disposti ad accettare la formula di ripiego proposta, quella del coordinamento, ma non abbiamo nessuna intenzione di permettere che ciò costituisca in seguito un precedente. Limitiamoci a considerare tutta la faccenda un incidente da risolvere tra noi, a condizione però che nell'avvenire non si voglia, con

la scusa del coordinamento, tentare di far risorgere emendamenti sostanziali a suo tempo scartati.

Esprimiamo, peraltro, il nostro assenso sulle modificazioni proposte dal relatore: ciò indica che le mie precedenti osservazioni volevano avere il carattere di indicazioni di principio, da tener presenti ove dovessero ripetersi casi di questo genere.

D O N A T I . Non mi opporrò a questo cosiddetto coordinamento, visto che lo ritengo necessario, ma mi auguro che le disposizioni relative ai direttori didattici non debbano mai essere usate.

Infatti, entrando nel merito, dirò che il direttore didattico, essendo posto a capo di un circolo, non può essere in esso, in base alla legge, sostituito; può darsi soltanto il caso di un direttore didattico incaricato che venga preposto a due circoli, ma questa situazione non può durare più di un anno, perchè alla scadenza di questo il direttore dovrà essere sostituito. Se però un direttore verrà comandato alle mansioni indicate dalla legge, è evidente che rimarrà ad esse assegnato per sempre, e quindi vi sarà un circolo in cui necessariamente verrà cambiato il direttore ogni anno, con le conseguenze per la scuola che tutti possiamo immaginare.

È per questi motivi che esprimevo la speranza che il Ministero non si avvalga mai di queste disposizioni di legge veramente abnormi, visto che ciò porrebbe in una situazione veramente impossibile molte decine di classi elementari, cui verrebbe tolto un capo fisso, il vero orientatore, dal momento che il direttore supplente si limiterà evidentemente alla sola parte burocratica delle sue mansioni, senza avere neppure la possibilità di espletare pienamente la sua attività.

Queste sono le ragioni per cui a suo tempo mi opposi all'introduzione di queste norme; ma, giunti a questo punto, ritengo che sia quanto meno il caso di renderle formalmente esatte, con l'augurio però che in sede di applicazione si facciano prevalere gli interessi della scuola su quelli dei singoli.

P R E S I D E N T E . Veramente lei, senatore Donati, ha parlato sul merito del-

la legge e non sul coordinamento, sul quale per altro mi sembra sia d'accordo. Tenga inoltre presente che non siamo stati noi ad introdurre questa norma.

Vorrei infine far osservare che la seduta in cui procedemmo all'esame finale di questo disegno di legge fu molto lunga e faticosa, per cui può, anche da questo punto di vista, giustificarsi qualche distrazione. Nessuno più di me, per altro, si augura che non vi sia necessità di ricorrere a questo espediente del coordinamento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo dire che i criteri introdotti sarebbero stati applicati, comunque, per analogia; penso però che sia stato opportuno esplicitarli, per una completa disciplina della materia e per evitare eventuali ricorsi.

PRESIDENTE. Do lettura delle parti modificate in sede di coordinamento. Innanzitutto il titolo, che si propone sia il seguente: « Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria ».

(È approvato).

Passiamo agli articoli. Nell'articolo 4, i primi due commi restano invariati; l'ultimo comma viene così modificato:

« L'assegnazione è disposta dal Provveditore agli studi in base ad apposita graduatoria, nella quale sarà assicurata la precedenza a coloro che siano forniti di laurea in pedagogia o di diploma alla vigilanza scolastica ».

(È approvato).

Metto nuovamente ai voti l'articolo nel suo complesso, nel testo coordinato.

(È approvato).

Nell'articolo 5, viene proposta l'inversione di successione dei commi secondo e terzo.

(È approvata).

Il testo del nuovo terzo comma viene poi modificato come segue:

« Gli insegnanti e i direttori didattici, a seconda delle domande specificamente presentate, sono iscritti rispettivamente in distinte graduatorie, provinciali e nazionali che, per ciascuna delle attività previste dal primo comma, saranno compilate in base ai titoli specifici e di servizio degli aspiranti ».

(È approvato).

A sua volta, il quarto comma viene così coordinato:

« L'assegnazione degli insegnanti e dei direttori didattici a ciascuna delle attività predette è disposta dal Provveditore agli studi e, rispettivamente, dal Ministro della pubblica istruzione, secondo l'ordine delle relative graduatorie e in dipendenza del numero dei posti conferibili ».

Metto nuovamente ai voti nel suo insieme l'articolo 5 nel testo coordinato.

(È approvato).

Indi, nell'articolo 6, alla fine, viene inserito il seguente comma aggiuntivo:

« Per i direttori didattici per i quali è stata disposta l'assegnazione prevista dall'articolo 5, valgono, in quanto applicabili, le norme del presente articolo ».

(È approvato).

Metto nuovamente ai voti l'articolo 6, nel suo insieme, nel testo coordinato.

(È approvato).

Nell'articolo 7, al secondo comma, terza riga, si propone la sostituzione delle parole: « pubblicazione all'albo », con le altre: « pubblicazione nell'albo »; alla ottava riga delle parole: « pubblicato all'albo », con le altre: « pubblicato nell'albo » ed alla nona riga delle parole: « nonchè dal Bollettino », con le altre: « nonchè nel Bollettino ».

(È approvata).

Alla fine dell'articolo si propone di aggiungere il seguente comma:

« Le graduatorie nazionali per le assegnazioni dei direttori didattici previste dall'articolo 5 sono compilate da apposita Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione. I criteri per la compilazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del Ministro, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Le graduatorie e l'elenco dei direttori nominati sono pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione ».

(È approvato).

Metto ai voti nuovamente, nel suo insieme, l'articolo 7 nel testo coordinato.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge, nuovamente, nel suo complesso, quale risulta nel testo coordinato.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari